DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 1974

relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/27.095 — Intesa franco-giapponese nel settore dei cuscinetti a sfere)

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(74/634/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17/62 del Consiglio, del 6 febbraio 1962 [1], in particolare gli articoli 1 e 3,

vista le decisione, adottata il 14 novembre 1973 dalla Commissione, di avviare una procedura d'ufficio a norma dell'articolo 3 del regolamento n. 17/62 nei confronti delle imprese francesi e giapponesi partecipanti ad un accordo stipulato nel 1972 e mirante ad aumentare i prezzi di importazione in Francia dei cuscinetti a sfere di origine giapponese,

dopo aver proceduto ad opportune verifiche in applicazione dell'articolo 14 del regolamento n. 17/62 e sentiti gli interessati, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del citato regolamento e delle disposizioni del regolamento n. 99/63/CEE del 25 luglio 1963 [2],

visto il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti espresso, a norma dell'articolo 10 del regolamento n. 17/62, in data 27 settembre 1974:

I. I fatti

1. considerando che a seguito delle ispezioni effettuate in Francia, la Commissione ha avuto modo di constatare i seguenti fatti:

 a) Il 16 febbraio 1972 i produttori giapponesi di cuscinetti a sfere si sono incontrati con i loro concorrenti francesi nella sede della Chambre syndicale nationale de la mécanique de haute précision (in appresso Chambre syndicale) a Parigi. Quest'incontro ha avuto luogo su domanda dei produttori giapponesi i quali già nell'aprile del 1966 avevano discusso con i produttori francesi la propria politica di vendita in Francia. Hanno partecipato alla riunione segnatamente: da parte francese, rappresentanti della Chambre syndicale, del Centre national du patronat français (CNPF) e dei produttori di cuscinetti a sfere, fra i quali, in particolare, i rappresentanti dei seguenti produttori: S.K.F., Companie d'applications mécaniques (in appresso S.K.F.) e S.N.R., Société nouvelle de roulements (in appresso S.N.R.); da parte giapponese: rappresentanti della Japan Bearing Industrial Association (in appresso Japan Association) e dei quattro maggiori produttori giapponesi di cuscinetti a sfere: Nippon Seiko Kaisha (in appresso N.S.K.); N.T.N. Toyo Bearing Co. Ltd. (in appresso N.T.N.); Koyo Seiko Co. Ltd. (in appresso Koyo) e Fujikoshi Ltd. (in appresso Fujikoshi).

 I punti principali del processo verbale di tale riunione, nella versione redatta dalla Chambre syndicale, sono quelli in appresso riportati [3]:

 «M. B.(il portavoce della delegazione francese) domanda a(il portavoce della delegazione giapponese),

 quello che i produttori giapponesi di cuscinetti a sfere possono fare: per diminuire le importazioni giapponesi in Francia, per aumentare i prezzi di tali importazioni e per controllare tali importazioni e tali prezzi.

 Dopo aver segnalato che talune importazioni transitano attraverso la Germania, il Belgio e l'Olanda, egli fa presente che le statistiche delle importazioni dei cuscinetti a sfere in Francia sono a disposizione della delegazione giapponese.

 I produttori francesi di cuscinetti a sfere vogliono sapere se i loro concorrenti giapponesi hanno deciso d'aumentare i loro prezzi, tenendo conto del previsto aumento in Francia in aprile prossimo.

[1] GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
[2] GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.

[3] I verbali citati in appresso e raccolti nel corso delle verifiche effettuate presso i produttori francesi, sono stati redatti da questi ultimi in francese e non sarebbero stati trasmessi ai produttori giapponesi. Tuttavia i verbali esibiti dagli industriali giapponesi alla Commissione nel corso della procedura non fanno che confermare il senso degli estratti menzionati.

Il signor....., dopo aver consultato i membri della propria delegazione, dichiara che le quattro società rappresentate sono d'accordo per dichiarare in modo ufficiale dei prezzi comuni. Egli non può precisare né l'aumento previsto né la durata dell'applicazione di esso senza uno studio preventivo.

.....

Il signor....., dopo aver consultato i membri della delegazione giapponese, riconosce che l'attuale differenza tra i prezzi francesi ed i prezzi giapponesi è del 15 % e che tale differenza, con l'aumento del 5—6 % previsto per il prossimo aprile dai fabbricanti francesi, passerà al 20 %. I produttori giapponesi propongono di ridurre la differenza al 5 % o all'8 %.

Il signor..... rinnova la sua domanda relativa ad un accordo scritto.

Il signor..... risponde che al suo ritorno in Giappone prenderà dei contatti e che scriverà a tal riguardo.

Il signor ricorda che i costruttori francesi di cuscinetti chiedono:

1. un aumento immediato del 15 %,

2. in futuro, il mantenimento d'una differenza massima di prezzo del 5 %. I prezzi dei cuscinetti giapponesi devono essere espressi in franchi francesi.

3. l'organizzazione di un efficace sistema di controllo delle importazioni di cuscinetti a sfere in Francia.

4. un nuovo incontro franco-giapponese entro sei mesi od un anno per effettuare una verifica dell'applicazione dell'accordo.

La C.S.N.M.H.P. (Chambre syndicale) scriverà una lettera al signor per esprimere quanto è stato detto nel corso della riunione».

b) Con lettera del 3 marzo 1972 indirizzata alla Japan Association, la Chambre syndicale ha ricordato agli industriali giapponesi «le due principali preoccupazioni che suscita, presso i fabbricanti francesi, la politica di esportazione dei produttori giapponesi di cuscinetti».

Tali preoccupazioni riguardavano, da un lato, il livello dei prezzi accordati dai produttori giapponesi ai loro importatori in Francia e, dall'altro, l'aumento delle esportazioni giapponesi di cuscinetti verso la Francia. Su questi due punti la Chambre syndicale ha chiesto alla Japan Association che i fabbricanti giapponesi, per il suo tramite, le comunicassero, in una lettera da farle pervenire entro il 15 marzo seguente, rispettivamente «le misure efficaci adottate dai fabbricanti giapponesi per porre rimedio a questa situazione di prezzi anormalmente bassi» e «le decisioni concrete che mettano fine ad una tale espansione delle loro esportazioni . . .».

Il 10 marzo 1972 la Japan Association ha inviato alla Chambre syndicale una lettera in lingua inglese. Essa conteneva tra l'altro i seguenti passaggi (estratti dalla traduzione francese effettuata dalla Chambre syndicale):

«Dopo il nostro ritorno in Giappone abbiamo conferito e discusso sulle misure destinate a porre in pratica lo spirito della riunione. I quattro principali produttori giapponesi di cuscinetti che hanno partecipato alla riunione hanno preso le seguenti decisioni:

1. Noi avevamo annunciato che avremmo modificato la struttura dei prezzi e le condizioni di vendita dei cuscinetti giapponesi in modo da allinearle su quelle dei fabbricanti francesi; orienteremo in questo senso le nostre vendite sul vostro mercato e tenteremo il massimo per ridurre al 5—8 %, in avvenire, la differenza tra i prezzi delle fabbricazioni locali ed i nostri. Innanzitutto prenderemo tutti gli opportuni provvedimenti per ridurre se possibile a meno del 10 % lo scarto tra la nostra scala di prezzi ed il livello dei prezzi locali.

2. I prezzi giapponesi di fattura aumenteranno del 10—12 % in dollari dal 1° aprile in poi.

3. I prezzi di vendita non saranno fissati per lunghi periodi; se i prezzi dei fabbricanti francesi aumenteranno i giapponesi li seguiranno. Ciascuno dei principali fabbricanti farà pubblicare un listino prezzi che rifletta la politica precedente.

4. In seguito all'aumento dei prezzi di vendita dei cuscinetti giapponesi, ciascun fabbricante pubblicherà questo listino in marzo o aprile.

5. Sulla base delle statistiche francesi di importazione, sarà nostra particolare cura di impedire un incremento anormale delle esportazioni di cuscinetti giapponesi sul mercato francese.

.....

8. I dirigenti dei quattro principali fabbricanti giapponesi visiteranno il vostro paese all'inizio del mese di giugno e vi esporranno le misure concrete prese in relazione ai punti più sopra menzionati; essi cercheranno di proseguire le discussioni sui mezzi atti a stabilire una prosperità durevole per le industrie dei nostri due paesi.»

Con lettera del 27 aprile 1972 il vicepresidente della Chambre syndicale ha risposto in particolare quanto segue:

«Permettetemi di ringraziarvi vivamente della vostra lettera del 10 marzo 1972 in cui ci segnalate le decisioni prese dai principali costruttori giapponesi di cuscinetti a seguito del nostro incontro del 16 febbraio u.s.

I miei colleghi ed io abbiamo esaminato attentamente i termini della vostra lettera e siamo giunti alle seguenti conclusioni:

1. Noi prendiamo atto della vostra decisione di allineare la struttura dei prezzi e le condizioni di vendita dei vostri cuscinetti su quelle dei costruttori francesi in modo da ridurre lo scarto fra questi prezzi sul mercato francese.

2. Noi rileviamo che l'aumento del 10—12 % in dollari al 1° aprile 1972 rappresenta in realtà, tenuto conto della modifica delle parità monetarie, soltanto un lieve aumento in Francia: 3 % al massimo. Esso può essere considerato solo come una prima tappa che, per conseguire lo scopo indicato nel primo paragrafo della vostra lettera, deve essere seguita molto rapidamente da altri aumenti.

3. L'aumento del 1° aprile 1972 porterà i prezzi in yen dei cuscinetti giapponesi ad un livello sensibilmente inferiore a quelli praticati prima della modifica dei tassi monetari nel dicembre 1971. Una seconda tappa, da realizzare entro un termine molto breve, dovrebbe portare i prezzi dei cuscinetti giapponesi al livello che essi avevano prima delle fluttuazioni monetarie. Questa tappa ci sembra indispensabile per ridurre lo scarto con i prezzi dei cuscinetti francesi.

4. Noi prendiamo atto della decisione dei costruttori giapponesi di pubblicare in Francia delle tariffe che riflettono la nuova politica dei prezzi e consideriamo molto importante che questa pubblicazione sia accompagnata da un commento in cui si informa la clientela della prevedibile evoluzione dei prezzi nel corso dell'anno successivo.

5. Noi prendiamo nota della vostra decisione di mettere in atto misure efficaci per correggere l'aumento anormale delle vostre esportazioni di cuscinetti sul mercato francese. La Chambre syndicale nationale de la mécanique de haute précision vi invierà periodicamente le statistiche francesi delle importazioni.

Per evitare ogni malinteso sarebbe auspicabile che i costruttori giapponesi trasmettessero alla nostra Chambre syndicale le tariffe che essi pubblicheranno ogniqualvolta saranno ritoccati i prezzi di vendita dei loro cuscinetti in Francia.

Attendiamo con grande piacere i rappresentanti dei quattro principali costruttori giapponesi di cuscinetti a sfere. Nel corso dell'incontro ci auguriamo di poter constatare che le misure che essi hanno adottato si rivelano efficaci. Auspichiamo egualmente di poter proseguire le discussioni intese a stabilire i provvedimenti da prendere in futuro per assicurare uno sviluppo soddisfacente dell'industria dei cuscinetti a sfere dei nostri due paesi . . .»

1. c) La riunione cui si allude nelle lettere precitate del 10 marzo e 27 aprile ha avuto luogo il 13 giugno 1972. Nel corso dell'incontro e su richiesta del rappresentante della Chambre syndicale, il rappresentante della Japan Association ha indicato che le misure concrete prese dai fabbricanti giapponesi erano le seguenti:

«1. A partire dal 1° aprile 1972 i prezzi in dollari sono stati maggiorati del 12 % su tutti i cuscinetti a destinazione della Francia. Ciò equivale in pratica ad un aumento dei prezzi sul mercato francese del 5—7 %.

Gli effetti di tale misura si faranno sentire soltanto a partire dal mese di luglio.

2. Questo aumento è stato annunciato sulla stampa francese.

3. I fabbricanti giapponesi mettono le loro tariffe a disposizione della delegazione francese (un esemplare di ognuna di queste tariffe è stato consegnato alla delegazione francese nel corso della riunione)».

(Verbale pag. 3)

d) Il 26 luglio 1972 i produttori francesi si sono di nuovo incontrati, a Parigi, con i produttori giapponesi. La discussione verteva soprattutto sulle condizioni d'applicazione delle tariffe dei prezzi in Francia, che sono state definite dal rappresentante di uno dei produttori francesi come «un motore politico di vendita» (Verbale, pag. 2). I produttori francesi hanno precisato ai loro colleghi giapponesi che gli sconti venivano accordati secondo due parametri: l'importanza del cliente e la natura della sua produzione. I produttori giapponesi hanno indicato che essi applicavano gli stessi parametri. Tuttavia gli industriali francesi, considerando che gli sconti accordati dagli importatori di prodotti giapponesi sono anormalmente elevati, hanno chiesto ai loro colleghi giapponesi di non limitarsi a maggiorare i prezzi del loro listino, ma anche di controllare gli sconti praticati dai loro importatori;

2. a) considerando che il mercato interessato dai fatti più sopra descritti è il mercato francese dei cuscinetti a sfere di tipo corrente, ad eccezione delle altre categorie di cuscinetti, come i cuscinetti ad aghi, a rulli od i cuscinetti di tipo speciale i quali, date le loro caratteristiche tecniche, non sono sostituibili a quelli correnti; che appunto essenzialmente su questo mercato si esercitava la concorrenza dei cuscinetti giapponesi all'epoca dei fatti riferiti (ossia nel corso dell'anno 1972);

b) considerando che nel 1972 tale mercato presentava le seguenti caratteristiche:

Il consumo interno totale, elevatosi ad un fatturato di FF 416 200 000 nel 1971 e di FF 426 600 000 nel 1972, è stato coperto dalla produzione francese nella misura del 52,1 % nel 1971 e del 58,7 % nel 1972.

La percentuale delle importazioni provenienti dal Giappone rispetto all'importazione globale dei cuscinetti in questione in Francia è stata del 25,8 % nel 1971 (FF 51 500 000) e del 23 % nel 1972 (FF 40 700 000), pari rispettivamente al 12,3 % ed al 9,6 % del consumo interno.

La percentuale delle importazioni provenienti dagli altri cinque Stati membri della CEE all'epoca in questione rispetto all'importazione globale dei cuscinetti in parola in Francia, è stata, nei due anni considerati, del 39,6 %, pari al 18,7 %, nel 1971, ed al 16,2 %, nel 1972 del consumo interno.

Le esportazioni dei cuscinetti in questione dalla Francia verso i paesi della CEE sono state di FF 38 600 000 nel 1971 e di FF 37 300 000 nel 1972, pari rispettivamente al 28,8 % ed al 30 % delle esportazioni globali francesi ed all'11,7 % e 10,2 % del consumo francese;

c) considerando che, all'epoca in questione, la posizione di S.K.F. e di S.N.R. su tale mercato era la seguente:

S.K.F., filiale per oltre l'80 % del gruppo svedese S.K.F. (Aktiebolaget Svenska Kullagerfabriken), è la più importante società produttrice di cuscinetti a sfere in Francia. La sua quota di produzione in Francia può essere valutata intorno al 60 %, mentre la quota delle sue vendite oscilla tra il 35 e il 40 % del mercato francese.

S.N.R., filiale al 100 % del gruppo Renault (automobili), detiene una quota del 25 % circa della produzione nazionale e del 10 % circa del mercato francese;

d) considerando che questi due produttori sono membri della Chambre syndicale, divisione «cuscinetti di ogni genere, ad aghi, a sfere ed a rulli»; che l'oggetto sociale di tale sindacato, come risulta dall'articolo 3 del suo statuto, è, in particolare:

«1. di organizzare un gruppo di industriali capaci di offrire alla loro clientela la garanzia assoluta di una fabbricazione meccanica di alta precisione;

2. di rappresentarli presso le pubbliche autorità, le amministrazioni ufficiali e private, le camere di commercio e altre associazioni industriali o commerciali . . .»;

e) considerando che N.S.K., N.T.N., Koyo e Fujikoshi si considerano essi stessi come «i quattro principali produttori giapponesi» e che essi sono i membri più importanti della Japan Association;

f) considerando che tra l'inizio del 1972 e la fine del 1973, per quanto riguarda gli articoli che rappresentano la parte principale delle vendite di cuscinetti giapponesi in Francia (ossia i cuscinetti a sfere delle categorie da 6 000 a 6 300 e più precisamente quelli della

categoria 6 000, 6 004, 6 200, 6 205, 6 210, 6 305 e 6 309), gli aumenti di prezzo effettuati in Francia dai produttori giapponesi interessati sono stati i seguenti:

Un produttore ha aumentato in due riprese (in aprile ed in ottobre 1972) la tariffa dei prezzi praticati ai suoi distributori in Francia di modo che tali prezzi hanno subito, in tale periodo, un aumento tra il 7 ed il 25 %; del pari un altro produttore ha aumentato in due riprese (nei periodi maggio-dicembre 1972 e gennaio-ottobre 1973) la tariffa dei prezzi praticati ai suoi distributori in Francia, la prima volta del 3,3 % e poi, complessivamente, dell'8,2 %; un altro produttore ha aumentato, nel gennaio 1973, la tariffa dei prezzi praticati ai suoi acquirenti dal 2,4 al 15 % ed infine un produttore, che in dicembre 1971 aveva già proceduto ad un aumento delle sue tariffe del 14 % in media, non ha aumentato le sue tariffe nel periodo considerato;

II. Applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 1

1. considerando che ai termini dell'articolo 85, paragrafo 1, sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni d'associazioni d'imprese e tutte le pratiche concertate che sono suscettibili di pregiudicare il commercio tra Stati membri e che hanno per oggetto o per effetto d'impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune;

considerando che, nella fattispecie, per stabilire se questa disposizione è applicabile è opportuno inquadrare i fatti descritti al punto I.1 nell'ambito delle misure che sono state adottate in Giappone, nel corso degli ultimi tempi, allo scopo di controllare le esportazioni di prodotti giapponesi verso la CEE, sia limitandole che disciplinandole sul piano dei prezzi, della qualità od in altro modo;

considerando in effetti che possono individuarsi quattro tipi di misure da valutare in modo differente:

a) le misure che si inseriscono negli accordi commerciali tra la Comunità e il Giappone. Si tratta di atti di politica commerciale estera che esulano come tali dall'applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE;

b) le misure imposte alle imprese giapponesi dalle autorità del loro paese. Siffatte misure non rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo 85. Tuttavia in questi due primi casi l'articolo 85 potrebbe applicarsi agli accordi ed alle pratiche concertate che integrassero tali misure;

c) le misure risultanti da accordi o da pratiche concertate tra imprese che sono semplicemente autorizzate dalle autorità giapponesi sulla base del diritto nazionale.

Un'autorizzazione siffatta, condizione di legalità interna, non impedisce l'eventuale applicabilità dell'articolo 85 in quanto essa non esclude che le imprese interessate siano libere di non contrarre un tale accordo o di non attuare tali pratiche;

d) le misure che sono unicamente il risultato di accordi, di pratiche concertate o di decisioni d'associazioni d'imprese elaborati da imprese giapponesi sia unilateralmente sia dopo concertazione con le industrie europee corrispondenti.

Queste misure di carattere privato sono egualmente suscettibili d'essere colpite dall'articolo 85. La Commissione ha espressamente richiamato l'attenzione delle imprese a tal riguardo a mezzo d'un parere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale nel mese d'ottobre 1972 [1];

considerando che i fatti riportati non si inseriscono in un accordo commerciale tra la Comunità ed il Giappone; che non si tratta nemmeno di misure imposte alle imprese giapponesi dalle autorità del loro paese né, per quanto consta alla Commissione, di misure autorizzate da queste autorità; che si tratta nella fattispecie di misure bilaterali di carattere privato che non hanno implicato alcun intervento governativo né francese né giapponese;

considerando che queste misure sono dunque suscettibili di rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE;

2. considerando che si può rilevare quanto segue dai fatti descritti più sopra al punto I:

Nel corso della riunione svoltasi il 16 febbraio 1972 tra i principali produttori francesi (S.K.F. e

[1] Parere relativo all'importazione nella Comunità di prodotti giapponesi rientranti nell'ambito di applicazione del trattato di Roma (GU n. C 111 del 21. 10. 1972, pag. 13).

S.N.R.) e giapponesi (N.S.K., N.T.N., Koyo e Fujikoshi) di cuscinetti a sfere nonché tra le rispettive associazioni professionali di tali produttori, i produttori francesi hanno chiesto ai loro concorrenti giapponesi un accordo scritto vertente soprattutto su un aumento dei prezzi dei cuscinetti a sfere giapponesi importati in Francia allo scopo di avvicinarli ai prezzi dei cuscinetti a sfere di produzione locale, mantenendo tra tali prezzi una differenza massima del 5 %. I produttori giapponesi interessati hanno dato il loro accordo di principio su tale richiesta d'aumento, senza poter ancora indicare con precisione la misura esatta dell'aumento in questione né la durata di esso.

Con lettera del 3 marzo 1972 indirizzata alla Japan Association, la Chambre syndicale ha reiterato le richieste avanzate al momento della riunione precitata.

Con lettera del 10 marzo 1972 indirizzata alla Chambre syndicale, la Japan Association ha confermato l'accordo dei produttori giapponesi sul principio dell'aumento richiesto, segnalando l'intenzione di tali produttori di ridurre, subito, al 10 % al massimo e, in futuro, all' 8 % ed al 5 % la differenza di prezzi tra i cuscinetti a sfere di produzione francese e quelli di produzione giapponese.

Con la sua risposta del 27 aprile 1972, il vice presidente della Chambre syndicale ha preso atto, a nome dei suoi colleghi francesi, delle varie decisioni prese dai produttori giapponesi. Egli ha tuttavia insistito sul fatto che l'aumento di prezzo costituiva solo una prima tappa cui avrebbero dovuto assai rapidamente seguire altre misure complementari;

considerando che ciò dimostra che i produttori francesi e giapponesi in questione hanno concluso, tramite le loro rispettive associazioni professionali, un accordo mirante ad un aumento dei prezzi dei cuscinetti a sfere giapponesi importati in Francia, allo scopo di ravvicinare tali prezzi a quelli dei cuscinetti di fabbricazione locale;

considerando che contrariamente agli argomenti formulati dalle parti nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti e nel corso dell'audizione orale cui hanno partecipato, non è indispensabile ai fini dell'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE, che tale accordo rivesta la forma di una convenzione di diritto privato, ma è sufficiente che una delle parti si impegni volontariamente a limitare la propria libertà d'azione nei riguardi dell'altra parte;

che tale è appunto il caso nella fattispecie poiché, da un lato, con la citata lettera del 10 marzo 1972 l'associazione giapponese ha comunicato alla Chambre syndicale l'impegno assunto dai produttori giapponesi di aumentare i prezzi dei loro cuscinetti esportati in Francia e dall'altro, con la citata lettera del 27 marzo 1972, la Chambre syndicale ha preso atto di tale impegno a nome dei produttori francesi;

considerando che le parti contestano che tale scambio di lettere costituisca realmente un accordo di aumento dei prezzi;

che da un lato l'associazione giapponese ed i produttori giapponesi interessati affermano che gli aumenti menzionati nella lettera del 10 marzo risultano da decisioni prese unilateralmente per motivi di adattamento delle parità monetarie e di congiuntura economica nel Giappone e che esse sono indipendenti dalle richieste formulate dai loro concorrenti francesi;

che d'altra parte la Chambre syndicale sottolinea che la lettera del 27 aprile, pur prendendo atto delle decisioni giapponesi di aumentare i prezzi, esprime ugualmente un disaccordo sui tassi, le date di applicazione, le tappe e le modalità pratiche di tali aumenti, per cui non si potrebbe considerare questa lettera come un'accettazione dell'offerta giapponese;

considerando che tali argomentazioni non sono convincenti poiché, tenuto conto delle trattative che l'hanno preceduto, il citato scambio di lettere costituisce un insieme coerente ed esplicito che dimostra un concorso di volontà tra le parti su un aumento dei prezzi dei cuscinetti giapponesi; che anche in assenza di un accordo dettagliato sulle modalità particolari dell'aumento dei prezzi convenuto non si può contestare che vi sia stato almeno accordo sul principio stesso di un tale aumento;

considerando che l'accordo contestato è stato concluso in seguito a trattative alle quali hanno partecipato i fabbricanti interessati e le loro rispettive associazioni di categoria e si è concretato in uno scambio di lettere tra tali associazioni che agivano in nome dei loro membri; che si tratta dunque di un accordo tra imprese ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE;

3. considerando che l'accordo in questione, che verte sul principio di un aumento dei prezzi dei cuscinetti a sfere giapponesi importati in Francia allo scopo di ravvicinare tali prezzi a quelli dei

cuscinetti di fabbricazione locale, ha per oggetto di restringere la concorrenza all'interno del mercato comune; che esso tende infatti a neutralizzare la funzione della concorrenza in materia di prezzi, che è quella di mantenere i prezzi al livello più basso possibile;

che poiché tale restrizione della concorrenza risulta dall'oggetto stesso dell'accordo in questione, non è indispensabile analizzare i suoi effetti concreti per stabilire se nei suoi confronti sia applicabile l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE;

che si può tuttavia constatare, come risulta dalle indicazioni fornite al punto I, 2, f), supra, che la maggior parte dei produttori giapponesi contraenti dell'accordo hanno effettivamente aumentato le tariffe dei loro prezzi sul mercato francese;

considerando che la restrizione in tal modo apportata alla concorrenza è particolarmente grave soprattutto per l'importanza del fatturato realizzato sul mercato francese dei cuscinetti a sfere, per la percentuale delle importazioni giapponesi su questo mercato, e per la posizione delle imprese sul loro rispettivo mercato nazionale e, per talune di esse, sul mercato mondiale dei cuscinetti (cfr. i punti I., 2, b) e c));

considerando che le parti hanno contestato l'importanza di questa restrizione asserendo che essa riguarda soltanto le tariffe dei prezzi le quali avrebbero ben scarsa influenza nella fissazione dei prezzi effettivamente praticati per i cuscinetti a sfere sia a causa degli sconti talvolta considerevoli che vengono accordati sia perché ai clienti più importanti (costruttori) vengono praticati prezzi netti, negoziati «aspramente» e indipendentemente dalle tariffe;

considerando che il fatto che vengano accordati ribassi estremamente importanti non altera il ruolo delle tariffe perché è sulla base di queste che si calcolano tali ribassi; che i produttori considerano essi stessi le tariffe come «un motore politico di vendita» (cfr. riunione del 26 luglio 1972, supra punto I., 1, d); che del resto non si capirebbe perché i maggiori produttori francesi e giapponesi di cuscinetti a sfere abbiano concluso un accordo e si siano riuniti tre volte nel corso dell'anno 1972 se le tariffe dei prezzi che hanno costituito l'oggetto principale dell'accordo e delle riunioni sono talmente prive di importanza;

4. considerando che l'accordo in questione può pregiudicare il commercio tra Stati membri;

che in effetti la portata pratica dell'aumento di prezzo dipende dalla possibilità di ripercuoterne gli effetti non solo sui cuscinetti a sfere direttamente importati dal Giappone in Francia, ma anche sulle importazioni di cuscinetti d'origine giapponese che si trovino in libera pratica in altri Stati membri. Che è significativo a tal riguardo il fatto che l'attenzione dei produttori giapponesi sia stata richiamata, segnatamente in occasione della riunione del 16 febbraio 1972, sulle importazioni di cuscinetti giapponesi transitanti attraverso la Germania, il Belgio ed i Paesi Bassi (cfr. punto I. 1 a), supra);

che, d'altronde, quest'accordo è stato concluso dai principali produttori francesi al fine di restringere la concorrenza di prezzo esercitata in Francia da concorrenti importanti che esportano regolarmente in questo paese; che dal momento che questa grave restrizione della concorrenza si estende alla totalità del territorio francese, gli scambi tra la Francia e gli altri Stati membri rischiano di svolgersi in condizioni diverse da quelle in cui si svolgerebbero se l'accordo non esistesse; che, d'altro canto, gli interessati stessi hanno sottolineato l'importanza degli scambi dei cuscinetti a sfere tra la Francia ed altri Stati membri e che questa importanza traspare anche dalle cifre riportate sub I, punto 2, lettera b, supra;

5. considerando che ricorrono, pertanto, le condizioni per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1;

III. **Inapplicabilità dell'articolo 85, paragrafo 3**

considerando che ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, le disposizioni del paragrafo 1 dello stesso articolo possono essere dichiarate inapplicabili a qualsiasi accordo e a qualsiasi pratica concordata che contribuisca a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico ed economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi o di dare a tale imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi;

considerando che l'accordo de quo non è stato notificato alla Commissione; che esso rientra nella categoria delle intese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 17; che di conseguenza, sinché l'accordo non sarà stato notificato, non può essere presa una decisione di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3;

che in ogni caso la Commissione non vede come l'accordo possa produrre gli effetti favorevoli previsti dall'articolo 85, paragrafo 3, ed, in particolare, riservare un qualsivoglia vantaggio agli utilizzatori,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo concluso nel 1972, tra le società francesi S.K.F., Compagnie d'applications mécaniques S.A. e S.N.R., Société nouvelle de roulements e le società giapponesi Nippon Seiko Kaisha, N.T.N. Toyo Bearing Kaisha, Koyo Seiko Ltd. e Fujikoshi Ltd., mirante ad un aumento dei prezzi dei cuscinetti a sfere d'origine giapponese sul mercato francese ed integratosi segnatamente nella lettera del 10 marzo 1972 della Japan Bearing Industriel Association e nella lettera del 27 aprile 1972 della Chambre nationale syndicale de la mécanique de haute précision, costituisce un'infrazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato istitutivo della Comunità economica europea.

Articolo 2

La presente decisione è destinata alle imprese e associazioni di imprese elencate in appresso:

S.K.F., Compagnie d'applications mécaniques,
1, avenue Newton, Clamart (Francia),

S.N.R., Société nouvelle de roulements,
1, rue des Usines, Annecy (Francia),

Chambre syndicale nationale de la mécanique de haute précision,
75, rue Baujon, Paris (Francia),

Nippon Seiko Kaisha,
Chiyoda-Ku, Tokyo (Giappone),

Koyo Seiko Co. Ltd.,
Minami-Ku, Osaka (Giappone),

Fujikoshi Ltd.,
Toyama (Giappone),

N.T.N. Toyo Bearing Co. Ltd.,
Nishi-Ku, Osaka (Giappone),

The Japan Bearing Industrial Association
Shibakoenn, Tokyo (Giappone).

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI